

Struttura e motivazioni delle procedure di gara nelle esperienze attuali e futureⁱ

Chiara Scardaci

La gara oggi

La necessità di risolvere le problematiche economico-finanziarie legate all'acqua ha spinto le Autorità d'Ambito a ricercare fonti finanziarie private che potessero sopperire agli ingenti e spesso insostenibili impegni di spesa.

Il legislatore conscio di questa necessità ha ricercato differenti soluzioni che potessero coinvolgere l'imprenditore e le sue risorse, senza però far uscire di scena l'ente pubblico.

Di conseguenza, dalla iniziale gestione in concessione si è giunti alla scelta di soci privati per la costituzione di **società miste** aventi un partenariato pubblico privato, dove l'A.T.O. detiene la maggioranza e continua ad occuparsi in via diretta nel territorio di sua competenza, di una delle risorse più preziose di questo pianeta.

Il coinvolgimento di capitale privato è molto frequente ed è la soluzione prediletta per la gestione del S.I.I. da gran parte dei Comuni riuniti negli A.T.O.ⁱⁱ

Preferenza supportata anche dalla opinione della Commissione della Unione Europea che nel Libro verde sui servizi in generale, si è espressa favorevolmente rispetto ai fenomeni di privatizzazione, evidenziandone alcuni aspetti positivi quali ad esempio servizi più accessibili e diminuzione dei tassi di disoccupazione.

Ecco perchè la gara e la disciplina che la concerne diventano uno strumento fondamentale e indispensabile per dare la possibilità all'amministrazione aggiudicatrice di comparare i diversi concorrenti e scegliere il miglior gestore o socio privato.

Affinché possa svolgere la funzione a cui è chiamato, il meccanismo di selezione deve operare correttamente e, pertanto, devono essere evitate tutte quelle situazioni di collusione o corruzione tra potere pubblico e interesse privato che possano danneggiare l'andamento della procedura fino a produrre un risultato "di convenienza", lontano da quella efficienza e quella ottimizzazione del servizio a cui invece è sotteso.

La gara, insomma, per poter essere valida deve svolgersi nel rispetto di una nota teoria economica detta "delle aste", applicazione piuttosto intricata ed ermetica della teoria dei giochi.

Secondo la **teoria delle aste**ⁱⁱⁱ l'ente aggiudicatore deve essere ben informato sulle capacità tecniche delle imprese partecipanti le quali non devono colludere tra loro e non devono incorrere in fenomeni di corruzione.

Quando non vengono rispettati i principi della teoria richiamata può accadere che si giunga alla individuazione di un gestore poco conscio della particolare natura dell'acqua, la quale non può essere considerata al pari di un qualsiasi altro bene di mercato.

Basti ricordare il famoso caso della cittadina di Grenoble in Francia dove il Comune ha dovuto rimunicipalizzare il servizio idrico riacquistandolo dal gestore inizialmente selezionato Suez Lyonnaise Des Eaux^{iv}.

Secondo la teoria delle aste, inoltre, i rischi di collusione e corruzione aumentano nel caso di utilizzazione della procedura negoziata che è stata utilizzata diverse volte in Italia a causa di alcune gare andate deserte (A.T.O. Siracusa – A.T.O. Agrigento).

Contesto normativo vigente

Dalla centralità del ruolo che la gara ricopre nasce l'esigenza per l'operatore del settore di conoscere come la stessa viene disciplinata nel nostro ordinamento.

L'articolo 9 della **Legge del 5 gennaio 1994 n. 36**, è rubricato "*Disciplina della gestione del Servizio Idrico Integrato*" e, al comma 2, stabilisce che tale gestione deve essere effettuata attraverso l'utilizzazione delle forme previste dal T.U. delle leggi sugli ordinamenti locali, D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267, il quale, a sua volta, disciplina all'art. 113, le modalità di gestione delle reti e della erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

La disposizione citata, stabilisce, al comma 5, che la gestione del servizio può essere affidata a:

- 1) società di capitali private
- 2) società a capitale misto
- 3) società a capitale completamente pubblico.

Il comma 5 stabilisce, inoltre, che il conferimento e la successiva erogazione del servizio sono regolate dalle discipline di settore.

Di conseguenza, le procedure pubbliche di selezione del contraente saranno espletate in base alle disposizioni contenute **nell'art. 20 della L. n. 36/94 e nel relativo regolamento (D.M. 22.11.2001)** che disciplina l'affidamento in concessione del S.I.I.

Il D. M. citato richiama all'art. 12^v a completamento della disciplina dettata il **D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 158**, che regola le gare d'appalto nei settori esclusi tra cui è compresa anche la risorsa idrica.

Le due normative presentano diversi tratti in comune pur riferendosi la prima alla concessione di servizio e la seconda all'appalto di servizio.

L'aggiudicazione della gara avviene, normalmente, attraverso procedure aperte (pubblico incanto) o ristrette (licitazione privata e appalto concorso - art. 12 del D. Lgs. n. 158/95) e con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 158/95).

La formulazione dell'offerta in relazione al S.I.I. presenta delle notevoli particolarità.

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 22.11.2001 essa deve basarsi sul programma degli interventi, sul piano finanziario e sul modello gestionale-organizzativo, documenti che l'A.T.O. aggiudicante deve mettere a disposizione dei concorrenti.

La stessa, inoltre, deve prevedere entrate tariffarie nel periodo di durata della concessione che, nel rispetto dei vincoli introdotti dal metodo normalizzato, di cui al D.M. del 01.08.1996, abbiano un valore attuale non superiore a quello previsto dal piano d'ambito.

I criteri di aggiudicazione, richiamati dai bandi di gara, elencati sinteticamente sono: rispetto e salvaguardia dell'ambiente; miglioramenti del piano economico-finanziario; anticipazione del raggiungimento o miglioramento degli standards previsti dal piano d'ambito; piano di riutilizzo del personale delle gestioni preesistenti; capacità tecnico-organizzativa del soggetto concorrente e della struttura che verrà adibita alla gestione (art. 8 del D.M. 22.11.2001).

Nel caso in cui dovranno essere affidati anche dei lavori alla rete, di valore maggiore rispetto alla gestione del servizio, o comunque assorbenti il servizio, il bando di gara dovrà fare riferimento, in base all'ultimo comma dell'art. 20 della L. n. 36/94, alla Legge 11 febbraio 1994 n. 109. ^{vi}

Infine, a proposito delle procedure di aggiudicazione relative alla assegnazione di lavori alla rete idrica per le grandi infrastrutture, la disciplina da applicare è contenuta nella **Legge 21 dicembre 2001 n. 443** e nel **Decreto Legislativo 20 agosto 2002 n. 190** anche se non vi è alcun espresso richiamo alle normative predette nella disciplina del S.I.I.

Nel caso in cui l'Autorità d'Ambito, decidesse di indire una gara d'appalto volta ad identificare il socio privato, i riferimenti legislativi sono ancora differenti.

Fino a qualche anno addietro la giurisprudenza si era espressa per un'utilizzazione analogica e assolutamente non vincolante per il soggetto appaltante del **D.p.R. del 16 settembre 1996 n. 533** (ctrl. T.A.R. Toscana, Sez. I, sentenza n. 24/2001; T.A.R. Toscana Sez. I, sentenza n. 2261/2000) che detta la procedura relativa alla selezione del socio privato di maggioranza nelle società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali.

Il D.p.R. richiama all'art. 2 i contenuti del **D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157** il quale a sua volta disciplina le procedure di gara per l'affidamento dei servizi pubblici non facenti parte dei settori esclusi e che presenta un contenuto molto simile al D. Lgs. n. 158/95 citato in precedenza.

Tuttavia, in diverse procedure di gara per la selezione del socio privato, le autorità aggiudicatrici non hanno richiamato la normativa ora citata ma direttamente l'art. 113 del T.U. sugli enti locali al comma 5 punto b) e 5 ter (ctrl. caso dell'A.T.O. n. 2 Catania).

Oppure addirittura, il richiamo è ancora più generico riferendosi il bando alla sola Legge Galli (ctrl. come nel caso dell'A.T.O. Napoli – Volturno).

In tutti questi casi, quindi, i bandi rimandano alle normative di settore citate, ovvero all'art. 20 della L. n. 36/94 e relativo regolamento ed al D. Lgs. n. 158/95.

Del resto, la circolare ministeriale del 06.12.2004, che ha contribuito in maniera esauriente e decisiva a disciplinare l'istituto delle società miste, stabilisce che la normativa applicabile per la selezione del socio privato, anche in via analogica, è rinvenibile nel D.M. 22.11.2001 con la sola precisazione che per questo tipo di selezione, la procedura sarà ritenuta efficace anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

La normativa disciplinante la selezione del concessionario del pubblico servizio sarebbe, infatti, assolutamente assimilabile alla procedura di selezione del socio privato.^{vii}

Per completare il quadro normativo di riferimento attualmente vigente, si ritiene necessario richiamare la Direttiva 2004/18/CE che è entrata in vigore il 30.04.2004 e che dovrà essere attuata dagli Stati Membri entro il 31.12.2006.

La direttiva ha modificato in maniera sostanziale la normativa comunitaria in materia di appalti, in primo luogo unificando l'intera disciplina prima frammentata tra diversi testi legislativi ora abrogati, quali le direttive n. 92/50, 93/36, e 93/37.

Per quanto riguarda le procedure, la direttiva: rimanda alla normativa nazionale opportunamente adattata per le procedure aperte e ristrette; detta le condizioni per l'utilizzazione delle procedure negoziate con o senza pubblicazione dei bandi di gara; identifica delle forme di selezione e aggiudicazione particolari come "dialogo competitivo", "accordi quadro" e "sistemi dinamici di acquisizione".

Inoltre, nella bozza del T.U. ambientale relativo alla "Difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" è prevista l'emanazione di due decreti da parte del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio che vadano a sostituire il D.M. del 22.11.2001 (art. 97, comma 2) in materia di affidamento in concessione del S.I.I. tramite procedura pubblica ed il D.M. del 01.08.1996 in materia di determinazione della tariffa del S.I.I. (art. 101, comma 2).

Le criticità

1. La separazione rete – servizio

Stabilita la fondamentale funzione della gara come strumento di selezione del gestore privato e di coinvolgimento dei capitali privati e ricostruito altresì il quadro della disciplina che la regola, si è effettuato uno studio delle procedure indette negli ultimi mesi.

In primo luogo è stato rilevato che la maggior parte dei bandi di gara vengono indetti nel rispetto dell'assunto normativo che il Servizio Idrico Integrato, così come identificato dalla

legge Galli al comma 1 dell'art. 4, sia svolto nella sua totalità da un unico soggetto gestore.^{viii}. Pertanto, non vi deve essere una gestione separata della rete dal servizio.

A titolo di esempio si può richiamare la procedura di gara indetta dall' A.T.O. Acque Catania che ha ad oggetto la *"selezione del socio privato della Servizi Idrici Etnei S.p.A. alla quale sarà affidato il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Catania e per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori connessi"*.

Leggendo la documentazione di gara, si evince che l'A.T.O. è alla ricerca di un socio che abbia i requisiti anche per svolgere i lavori connessi alla rete.

E' infatti richiesto un fatturato complessivo nel quinquennio al 31.12.2003 per lavori non inferiore a € 250.000.000,00 e la qualificazione SOA in relazione a categorie e classifiche di importo adeguate ai lavori.

Con la dicitura "lavori connessi" il bando di gara precisa che si intendono i lavori relativi al S.I.I. da un minimo di € 250.000.000,00 ad un massimo di € 850.000.000,00.

Anche l'A.T.O. n. 1 Palermo ha indetto una gara per l'affidamento in concessione della gestione del servizio idrico integrato compresa progettazione ed esecuzione.

Questa procedura è volta alla identificazione di un concessionario e non di un socio privato ma al pari della gara indetta dall'A.T.O. Catania è comprensiva anche dei lavori alla rete.

Tuttavia, mentre il bando dell'A.T.O. Catania identifica i lavori necessari in una fascia di valore che consente di individuare anche la qualificazione SOA necessaria alla partecipazione, il bando dell'A.T.O. Palermo non richiede alcun requisito in merito lasciando la richiesta di progettazione ed esecuzione in senso generico.

Del resto il gestore selezionato potrebbe non avere durante l'intero periodo di esecuzione del contratto i requisiti e le qualificazioni tecniche per effettuare qualunque tipo di lavorazione alla rete dovesse presentarsi necessaria nel corso della gestione.

Pertanto, con tutta probabilità, nonostante l'affidamento congiunto nel rispetto della normativa di settore, il gestore potrebbe essere costretto ad indire una ulteriore gara ed individuare un appaltatore avente le competenze per intervenire sulla rete, ovviamente, ai sensi della L. n. 109/94.

Viene da se che l'affidamento da parte del gestore ad un ulteriore soggetto privato, non dovrebbe avvenire in concessione perché altrimenti si rischierebbe quello sdoppiamento di gestione rete/servizio che non appartiene al S.I.I.

A titolo di esempio, possiamo citare il caso dell'Acquedotto Pugliese, gestore selezionato dall'A.T.O. unico della Regione Puglia che ha indetto diverse gare d'appalto aventi ad oggetto lavori alla rete.

Le procedure di gara analizzate sono state indette, inoltre, nel rispetto della disposizione di cui al comma 5 ter dell'art. 113 del T. U. sugli enti pubblici D. Lgs. n. 267/00, la quale nella seconda parte prevede che se la gestione della rete è stata affidata tramite procedura ad

evidenza pubblica comprensiva dei lavori connessi, come a norma di disciplina di settore dovrebbe avvenire per il S.I.I., il soggetto gestore potrà, se in possesso della corretta qualifica, eseguire direttamente i lavori.

Il dettato del comma 5 ter dell'art. 113 deve trovare applicazione anche nel caso di affidamento in house ad una società a capitale interamente pubblico.^{ix}

2. Le grandi opere, il MOSAV e la ripartizione delle competenze

Tuttavia, sotto il profilo del soggetto aggiudicatore, in merito alla separazione rete – servizio, sono state prese in considerazione alcune procedure di gara nelle quali i lavori alla rete non sono stati appaltati dall'A.T.O. di riferimento o dal soggetto gestore del S.I.I. ma da altri enti aggiudicanti.

Nel settore delle grandi opere ad esempio l'affidamento della *"progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori delle opere di captazione e di protezione di sorgenti nel territorio di Lauria e di costruzione delle relative opere acquedottistiche nelle valli del Noce e del Sinni"* è stata indetta dalla Regione Basilicata che è stata individuata soggetto aggiudicatore in base all'intesa generale quadro del 20 dicembre 2002 con il Governo (ctrl. comma 1 art. 1 del D. Lgs. n. 190/02 e delibera CIPE 20 dicembre 2004 n. 52)

La Regione a sua volta ha individuato il gestore dell'A.T.O. Unico del territorio regionale Acquedotto Lucano S.p.A. solo come stazione appaltante.^x

La scelta effettuata tramite l'intesa richiamata suscita qualche perplessità in merito alla possibilità che la normativa sulle grandi opere possa disciplinare le procedure di gara (disponendo che le infrastrutture strategiche di interesse nazionale siano affidate in concessione o con affidamento unitario a contraente generale) incidendo sul piano delle competenze della aggiudicazione stessa, assegnandole alla regione e distogliendole dall'ente d'ambito.

In ogni caso, il panorama nazionale si compone di modelli assai diversi tra loro, radicati in fonti normative differenti dall'impianto della Legge Galli e legate al tema della ripartizione delle competenze.

E' il caso della Veneto Acque S.p.A. che ha indetto una gara per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori inerenti le opere acquedottistiche individuate nel modello strutturale degli acquedotti del Veneto (MOSAV), tratte 10-11-12, Chioggia, Cavanella – Cavarzere.

La società predetta svolge una funzione giustificata dal modello strutturale degli acquedotti di cui all'art. 14 della L. regionale n. 5 del 27.03.1998, rimanendo svincolata sia dagli A.T.O. di riferimento sia dalle gestioni attualmente esistenti e riproponendo la *querelle* delle competenze Stato – Regione in materia di infrastrutture e di risorsa idrica. Essa esercita un ruolo di sovrapposizione che le viene attribuito dal rapporto concessorio instaurato con la regione veneto diversi anni addietro.

E' chiaro quindi che ci troviamo di fronte a una realtà in cui la disciplina di settore non funge da costante specchio di ciò che avviene sul pianeta "acqua" dove si presentano, a volte, differenti tipi di situazioni relative alla rete ed al servizio, ognuna pienamente giustificabile ma in base a normative che non sono riconducibili esclusivamente alla Legge Galli.

3. L'andamento delle gare

Un altro profilo interessante che emerge dall'analisi dei bandi di gara è il preoccupante dato di fatto che più di qualche sporadica volta, le gare indette sono andate deserte.

Le motivazioni di questa evenienza sono da ricercarsi in due fattori possibili: il contesto sociale nell'ambito del quale dovrà trovare esecuzione il contratto di servizio e la sua effettiva convenienza economica.

Un esempio calzante è da rinvenirsi nella procedura di gara per la selezione del socio privato di minoranza indetta dall'A.T.O. n. 2 Napoli – Volturno della Regione Campania.

Dopo la deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 7 del 23.11.2004, un forte movimento sociale si è schierato contro la privatizzazione del servizio idrico invocando l'utilizzazione in sua sostituzione dell'affidamento in house.

Il clima di contestazione creato dal movimento predetto ha influito notevolmente sull'andamento della gara che in prossimità della data di scadenza 30.06.2005, non aveva ancora ricevuto nessuna offerta.

Nel frattempo la contestazione sociale, tessuta da diverse componenti (dai pacifisti ai water warriors) ha indotto l'ATO 2 a sospendere la gara istituendo una commissione tecnica avente lo scopo di valutare la fattibilità della gestione in house.

Successivamente, la scadenza dei lavori della commissione e della gara veniva fissata al 15.09.2005.

Le ragioni della contestazione sono da ricercarsi nella paura che il soggetto privato coinvolto nella gestione dell'acqua possa preoccuparsi, da puro imprenditore, esclusivamente della copertura dei costi, utilizzando a tale scopo aumenti selvaggi della tariffa e gravando così sugli utenti e sulla fruizione di un bene loro essenziale per un soddisfacente livello di vita.

D'altro canto, però, la decisione dell'Assemblea d'ambito di creare una società mista, che a distanza di un paio d'anni avrebbe dovuto divenire completamente privata, è fondata sulla preoccupazione di rendere la gestione del S.I.I. una gestione in utile.

Tuttavia, i privati si sono tenuti lontani dal clima conflittuale che continua a coinvolgere la gara, ancora una volta rimandata in quanto non è pervenuta alcuna offerta.

La lontananza delle realtà imprenditoriali non è però da ricercarsi solo nel clima sociale che male li accoglierebbe come nuovi gestori ma anche nella poca appetibilità della gestione del S.I.I.

Del resto sono ormai ben note le problematiche collegate alla remuneratività dell'acqua che se per molti utenti appare una risorsa inaccessibile a causa delle tariffe elevate ^{xi}, a molti imprenditori risulta essere inopportunamente collegata al metodo normalizzato che non le consente di subire quegli aumenti necessari a rendere conveniente un investimento nel settore idrico.

D'accordo con quella parte degli utenti preoccupata per il costo dell'acqua, molti enti pubblici, non così fiduciosi di trovare nel coinvolgimento privato la soluzione al risanamento del S.I.I., con sempre maggiore convinzione rappresentano la loro preferenza per l'**affidamento in house** ovvero per l'affidamento senza gara ad una società completamente pubblica.

E' il caso degli A.T.O. della regione Veneto che, proponendo una politica locale contraria alla privatizzazione, hanno, per la maggior parte, prima prolungato attraverso l'utilizzazione della clausola di salvaguardia le vecchie gestioni, e poi hanno espresso pieno favore nelle delibere assembleari per l'utilizzazione dell'affidamento in house.

Conclusioni

Le procedure di gara relative alla organizzazione del S.I.I. evidenziano come il quadro normativo presenti dei vuoti di collegamento che non consentono di capire come nuove discipline, quali quella delle grandi opere, possano essere applicate al S.I.I.

Analogamente, rimangono numerosi dubbi rispetto alle realtà regionali che spesso, a causa di esigenze peculiari legate all'assetto idrogeografico del loro territorio, o a causa di particolari politiche socio-economiche, disciplinano meccanismi di organizzazione che appaiono nettamente scollegati dall'assetto del S.I.I. e che lasciano perplessi rispetto alla ripartizione delle competenze Stato- Regioni.

L'andamento delle gare stesse inoltre sottolinea la frattura sociale presente tra gli enti pubblici che vogliono rendere migliore il servizio ricorrendo al coinvolgimento di capitali privati e gli utenti che non vogliono vedersi negato il diritto ad usufruire dell'acqua a fronte di una tariffa troppo elevata.

Tariffa che, comunque, spesso si manifesta poco appetibile per gli imprenditori i quali scelgono di non investire in questo settore.

Forse anche per questa ragione, alcune realtà locali, avallano le preoccupazioni dei loro utenti e non credono nel miracolo della privatizzazione, preferendo l'affidamento in house.

L'invito è rivolto al legislatore affinché intervenga sulla disciplina del sistema integrato apportando quelle modifiche che si avvertono ormai necessarie e rendendo lo strumento di selezione più adeguato alle esigenze del settore.

ⁱ Testo dell'intervento presentato alla Conferenza organizzata da Federutility – Palermo, Palazzo dei Normanni, 12/14 ottobre 2005 – H2Obiettivo 2000 sistemi di Governance e modelli competitivi nel servizio idrico, Rif. www.federutility.it

ⁱⁱ Nella relazione annuale al parlamento sullo stato dei servizi idrici dell'anno 2003, il comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche affermava che dei 38 A.T.O. insediati 25 hanno scelto la formula del partenariato pubblico- privato.

ⁱⁱⁱ Ctrl. Chiara D'alpaos e Michele Moretto – Maggio 2004 "La valutazione della flessibilità nel servizio idrico integrato"; Carlo C.Carli: "Appalti e analisi economica – spunti per un audit giureconomica dei contratti d'impresa ... verso un diritto dettato dall'economia?"

^{iv} ctrl. Raymond Avrillier "Il ritorno alle origini – l'esempio della ri-municipalizzazione del servizio idrico di Grenoble

^v Per completezza si riporta l'art. 12 "Norma finale" del D. Lgs. n. 158/95: "Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le norme del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"

^{vi} L'articolo 20 della L. n. 36/94 all'ultimo comma stabilisce infatti che, "qualora la gestione dei servizi idrici rientri nell'oggetto di una concessione di costruzione e gestione, le relative attività sono assoggettate alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori pubblici". La disposizione è ribadita dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 22.11.2001 che la richiama espressamente.

^{vii} Nella stessa circolare, il Ministero dell'Ambiente richiama anche il D.p.R. n. 533/96 come riferimento normativo del nostro ordinamento della necessità che venga indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del socio privato. " [...] appare pacifico ai sensi della normativa vigente in Italia – decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533 – il necessario ricorso ad una gara ad evidenza pubblica."

^{viii} In merito alla possibilità che nell'ambito del Servizio Idrico Integrato si possa avere **uno scorporo delle reti dal servizio e quindi una gestione separata facente capo a due realtà differenti** è opportuno ricordare che: 1) la separazione della rete dalla erogazione del servizio non è prevista dalla disciplina di settore (ctrl. art. 10 della L. n. 36/94) ; 2) le infrastrutture di rete sono considerate beni demaniali ai sensi dell'art. 823 del c.c. e che, di conseguenza, essi non possono essere né alienati né ceduti; 3) al soggetto incaricato di gestire il servizio è conferito gratuitamente l'uso delle reti e dei pubblici impianti (ctrl. art. 12 della L. n. 36/94).

La demanialità della rete ed il conferimento gratuito del suo uso al gestore selezionato sono state ribadite rispettivamente dall'art. 90 "Proprietà delle infrastrutture" e dall'art. 100 "Dotazioni di soggetti gestori del servizio idrico integrato" dello schema del T.U. in materia ambientale relativo alla "Difesa del Suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" presentato di recente presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato.

^{ix} Del resto il Libro Verde sui servizi pubblici di interesse generale ha affermato che essendo la S.p.A. pubblica, soggetta alle norme sulla concorrenza comunitaria, essa potrebbe svolgere i lavori suddetti soltanto se in possesso dei requisiti necessari.

In caso contrario, per l'affidamento di lavori alla rete, anche la società completamente pubblica dovrà indire delle gare d'appalto ai sensi della L. n. 109/94.

^x A titolo informativo, risultano essere tre le procedure in corso di indizione ai sensi della normativa sulle grandi opere: 1) Regione Basilicata – Completamento del sistema di adduzione dell'impianto irriguo di Valle Bradano e Metaponto (progetto BAS 3); 2) Regione Basilicata - "Counturizzazione delle utenze civili, industriali ed irrigue della regione"; 3) Regione Siciliana, ATO Trapani – "Rifacimento dell'acquedotto Montescuro Ovest".

Sempre ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 190/02, il CIPE ha deliberato l'approvazione di altri progetti definitivi quali ad esempio per la Regione Basilicata le opere per l'integrazione delle condotte maestre, delle diramazioni, dei serbatoi e del completamento delle reti di distribuzione di alcuni abitati della Valle dell'Agri (delibera CIPE n. 53 del 20 dicembre 2004), e per la Regione Abruzzo gli schemi idrici per il potenziamento acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo (Delibera Cipe n. 47 del 20 dicembre 2004).

^{xi} ctrl. la relazione per l'anno 2003 del comitato di Vigilanza sull'uso delle risorse idriche, pagine 63 - 85